



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI



Anno 2017
N.RF048
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 2

OGGETTO	REVOCA CREDITO D'IMPOSTA TREMONTI-QUATER
RIFERIMENTI	DL 91/2014; CM 5/2015, CM 44/2009, RM 29/2017
CIRCOLARE DEL	14/03/2017

IL RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER BENI FUNZIONALMENTE AUTONOMI

In una recente risoluzione, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione all'ambito di applicazione della revoca dell'agevolazione Tremonti quater.

In particolare:

- in presenza di revoca dell'agevolazione relativamente al bene principale (in quanto oggetto di cessione all'estero nell'ambito del periodo di vigilanza)
- non si assiste alla stessa revoca per quanto riguarda un bene "funzionalmente autonomo" che sia stato scorporato dal bene principale, rimanendo sul territorio italiano.

TREMONTI-QUATER - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 18 del D.L. 91/2014 ha previsto

- per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 "fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a." della Tabella ATECO destinati e strutture produttive ubicate in Italia
- l'attribuzione di un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella medesima Tabella realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

La decorrenza dell'agevolazione riguardava gli acquisti di cui sopra avvenuti nel **periodo dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015**.

La CM 5/2015 ha fornito gli opportuni chiarimenti, riguardanti l'ambito di applicazione, il meccanismo di calcolo e le modalità di fruizione, rinviando, compatibilmente con la struttura della nuova misura agevolativa, alla precedente CM 44/2009, emanata in occasione della detassazione degli investimenti in macchinari di cui all'art. 5 del D.L. 78/2009 (c.d. Tremonti-ter).

L'acquisizione dei beni poteva aversi, oltre che con le consuete modalità, anche con il ricorso al contratto di leasing purché supportati dalla presenza dell'opzione di riscatto a favore dell'utilizzatore.

REQUISITI DEI BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE

I beni oggetto di acquisizione dovevano avere i seguenti requisiti:

- | |
|--|
| ▪ strumentalità all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria |
| ▪ autonomia intesa come fruizione del beneficio anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi esistenti |
| ▪ novità con conseguente esclusione di beni a qualunque titolo già utilizzati |
| ▪ ammontare minimo di € 100.000 |
| ▪ destinazione alle strutture produttive ubicate in Italia. |

REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione in questione viene revocata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) **cessione** a terzi o destinazione dei beni agevolati a **finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto**. La finalità della norma è quella di evitare il rapido smobilizzo dei beni acquistati con le agevolazioni, in quanto considerato sintomatico di un comportamento elusivo volto alla immissione temporanea dei cespiti nel patrimonio aziendale al solo fine di ottenere il beneficio fiscale.

PERIODO AGEVOLATO		DATA INVESTIMENTO		DATA	REVOCA
DA	A	DA	A	CESSIONE	BENEFICIO
25-giu-14	30-giu-15	25-giu-14	31-dic-14	31-dic-15	SI
25-giu-14	30-giu-15	25-giu-14	31-dic-14	31-dic-16	NO

- b) **trasferimento**, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del DPR 600/1973 (cioè **entro il 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**), **in strutture produttive situate all'estero**, sia essere di appartenenza del soggetto beneficiario dell'agevolazione e sia di soggetti terzi.

PERIODO AGEVOLATO		DATA	INDICAZIONE	DATA	REVOCA
DA	A	INVESTIMENTO	IN UNICO	TRASFERIMENTO	BENEFICIO
25-giu-14	30-giu-15	25-giu-15	2016	31-dic-20	SI
25-giu-14	30-giu-15	25-giu-15	2016	31-dic-21	NO

INDEBITA COMPENSAZIONE

La decadenza comporta la revoca del credito d'imposta con la conseguenza di restituire quanto eventualmente già indebitamente utilizzato in compensazione, maggiorato degli interessi, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi per il periodo di imposta in cui si è verificata la causa di revoca.

CASO DI REVOCA PARZIALE

Il caso oggetto di chiarimenti da parte della RM n. 29 del 10/03/2017, attiene alla revoca del beneficio per effetto del trasferimento all'estero del bene agevolato, costituito dall'acquisto in leasing di un carrello elevatore dotato di apposita attrezzatura magnetica, entro il termine di decadenza dell'accertamento di cui all'art. 43 c. 1 DPR 600/1973.

I costi sostenuti dall'impresa erano i seguenti:

- acquisto in leasing di **carrello elevatore dotato di attrezzatura magnetica** avvenuto nell'anno 2014: € 354.300 (tale valore viene richiamato al fine di verificare il rispetto di uno dei requisiti che il bene deve possedere)
- cessione del solo carrello elevatore all'estero avvenuta nell'anno 2017: € 254.700.

A tal fine:

- ➔ poiché la **cessione all'estero è avvenuta prima del termine di decadenza dell'accertamento**, si assiste alla revoca del credito d'imposta, relativamente al bene oggetto di cessione (il **carrello elevatore**)
- ➔ **l'attrezzatura magnetica** mantiene invece il beneficio iniziale **non essendo stata ceduta** ma solo installata presso altra struttura ubicata in Italia; la condizione che impedisce la revoca è quella **dell'autonoma funzionalità del bene**, esistente per il caso esaminato.